



## **Messaggio municipale 27/2026 per l'approvazione del regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile sul territorio di Quinto**

***Risoluzione municipale no. 174 dell'11 maggio 2026  
Seduta di Consiglio comunale del 15 giugno 2026***

Signor Presidente,  
Gentili Signore, Egregi Signori,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la proposta di approvare un Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

### **Premessa**

Il messaggio segue la decisione del 2011 da parte della Confederazione di abbandonare la produzione di energia nucleare (Strategia energetica 2050 e Prospettive energetiche 2050+) così come gli indirizzi dettati dal Piano energetico cantonale (PEC)<sup>1</sup> approvato nel 2014 dal Gran Consiglio.

La nuova strategia energetica nazionale prevede che le misure di efficienza debbano essere adottate da subito, senza differenziazione tra obiettivi di conversione energetica e di contenimento dei consumi, toccando tutti i livelli e tutti i settori. L'obiettivo è il raggiungimento, entro il 2050, di un saldo netto delle emissioni di gas serra pari a zero, mantenendo al contempo un approvvigionamento energetico sicuro.

L'incentivazione finanziaria è uno degli strumenti chiave per il raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici. Questa misura stimola concretamente l'adozione di provvedimenti in linea con gli indirizzi sovraordinati e promuove la diffusione di tecnologie e soluzioni orientate a un approvvigionamento energetico diversificato e a una mobilità sostenibile. Oltre a Confederazione e Cantone Ticino, sono già oggi molti i Comuni che erogano incentivi in ambito energetico e ambientale.

### **Politica energetica**

Nel raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica che la Svizzera si è prefissata, il contributo fornito da parte dei Comuni gioca un ruolo fondamentale. In particolare attraverso il coinvolgimento dei cittadini il Comune può apportare un maggiore sostegno in favore delle energie rinnovabili e quindi di uno sviluppo sostenibile.

A livello federale e cantonale sono già disponibili degli incentivi dedicati alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica. Per una panoramica completa degli incentivi federali e cantonali si rimanda al rispettivo documento sviluppato dall'Associazione TicinoEnergia

<https://www.ticinoenergia.ch/it/incentivi/incentivi-federali-e-cantonali.html>.

---

<sup>1</sup> Attualmente in fase di aggiornamento, perfezionandosi nel Piano energetico e climatico cantonale (PECC) ([www.ti.ch/pecc](http://www.ti.ch/pecc))

### **Scopo e obiettivo**

Il presente Messaggio municipale ha lo scopo di mettere a disposizione del Comune un Regolamento in cui sono definiti i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure esemplari volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e ad agevolare una mobilità sostenibile. L'adozione delle misure di incentivazione è parte integrante del piano d'azione elaborato nell'ambito del Piano energetico Comunale e contribuisce quindi al raggiungimento degli obiettivi fissati da quest'ultimo.

L'obiettivo è quello di promuovere attraverso azioni volontarie la transizione verso una società più sostenibile e rispettosa dell'ambiente.

Si propone quindi di incentivare i cittadini nei seguenti ambiti:

- a. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
- c. impianti per la produzione e/o lo stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
- d. certificazioni o consulenze energetiche su edifici esistenti;
- e. soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile;

### **Beneficiari**

Nonostante gli incentivi finanziari siano destinati prevalentemente ai residenti nel Comune, si ritiene importante non pregiudicare la possibilità di un loro ottenimento anche da parte di proprietari di immobili e industrie e servizi con sede sul territorio comunale.

Si prevede quindi una suddivisione dei beneficiari, che avverrà a livello di Regolamento comunale, a seconda del tipo di incentivo.

### **Autorità competenti**

Il Comune di Quinto gestisce in modo autonomo il proprio credito e l'erogazione degli incentivi ai fruitori presenti sul proprio territorio (principio di territorialità). Le autorità comunali sono competenti per la verifica e concessione degli incentivi. Si fa riferimento alla nuova ordinanza per quanto concerne i dettagli relativi alle procedure, alle tipologie di intervento e agli importi.

### **Finanziamento**

Gli incentivi vengono finanziati attraverso un credito quadro, stabilito annualmente in sede di approvazione del preventivo. Il credito quadro corrisponderà di regola ad una quota del Fondo per le Energie Rinnovabili (FER). L'importo restante del FER potrà essere utilizzato per sostenere progetti concreti quali ad esempio il risanamento energetico del parco immobiliare comunale, l'ampliamento della rete di teleriscaldamento o l'installazione di pannelli fotovoltaici su tetti di edifici comunali. Sempre in sede di preventivo potrà essere deciso di stanziare anche altre risorse comunali, oltre al FER, per il finanziamento degli incentivi.

Si tratta quindi di promuovere una visione più a lungo termine che non abbia la finalità prioritaria di portare un risparmio finanziario al singolo cittadino, ma che abbia ripercussioni positive dal lato economico, sociale e ambientale per tutta la comunità, cittadini e Comune compresi.

### **Incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile**

L'ordine di grandezza dei singoli importi e l'ammontare del singolo incentivo saranno definiti tramite il Regolamento e l'Ordinanza comunale, tenendo in considerazione i crediti disponibili e l'ammontare degli incentivi che sono previsti a livello cantonale e federale.

Pertanto anche la sostenibilità degli incentivi che proposti nel Regolamento e nell'Ordinanza verrà costantemente rivalutata di anno in anno al momento dello stanziamento del relativo credito.

### Osservazioni finali

Si ritiene che con l'adozione di questo Regolamento il Comune di Quinto possa ulteriormente mostrare la propria sensibilità e il desiderio di protezione nei confronti dell'ambiente in cui vivono i suoi cittadini rendendoli inoltre protagonisti e partecipi attraverso un sostegno concreto.

La maggiore sensibilità e consapevolezza nei confronti dei problemi ambientali, generata dalla promozione di iniziative come l'incentivazione di misure atte al risparmio energetico, sono delle priorità per ottenere dei risultati con un impatto reale verso una migliore qualità di vita per tutti.

Il Comune di Quinto vuole dimostrare di essere un Comune che, attraverso azioni concrete e mirate, oltre ad essere allineato alle attuali politiche energetiche Cantonali, è intenzionato a impegnarsi a favore dei propri cittadini, della loro salute e dell'ambiente in cui vivono.

Il Regolamento proposto permette di disporre degli strumenti legislativi adeguati a raggiungere gli obiettivi prefissati in materia di sostenibilità energetica.

### Proposta di decisione

Fatte queste considerazioni e restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti, vi invitiamo a voler deliberare

1. È approvato il **Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.**
2. È autorizzato il prelievo di una quota annuale dal fondo FER per il finanziamento degli incentivi, nel rispetto del presente Regolamento e per l'importo **massimo destinato ai relativi contributi indicati nei conti preventivi annui.**

Con stima.

Per il Municipio

Il Sindaco

Davide Gendotti



Il Segretario

Nicola Petrini

### Allegato

Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile





**Comune di Quinto**

## **Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile**

### Richiamati:

- Gli art. 186 e ss. della Legge organica comunale del 10.03.1987 (LOC);
- Gli art. 39 e ss del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (LEne);
- la Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) e la relativa Ordinanza del 1° novembre 2017 (OEn);
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 18 dicembre 2024;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito delle reti di teleriscaldamento del 18 dicembre 2024;
- il Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso del 15 gennaio 2025;
- il Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023;
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);

Il Consiglio Comunale di Quinto dispone:

### Capitolo primo

#### **Disposizioni generali e competenze**

##### **Art. 1 - Obiettivo**

<sup>1</sup>Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

##### **Art. 2 - Autorità competenti**

<sup>1</sup>La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio. È riservata la facoltà di delega ai servizi dell'amministrazione comunale.

<sup>2</sup>Il Municipio definisce i dettagli delle tipologie di intervento incentivate a livello comunale e i rispettivi importi tramite ordinanza, entro i limiti di quanto stabilito nel presente Regolamento.

<sup>3</sup>Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

<sup>4</sup>Il Municipio può pubblicare, in forma anonima, a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti incentivati.

### **Art. 3 - Campi di applicazione**

<sup>1</sup>Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

- a. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
- c. impianti per la produzione e/o lo stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
- d. analisi energetiche e consulenze su edifici esistenti;
- e. soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile;

I dettagli specifici di ogni singola misura di incentivazione sono descritti, oltre che nel presente regolamento anche nell'*Ordinanza Municipale per l'erogazione degli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile*.

### **Art. 4 – Finanziamento**

<sup>1</sup>Gli incentivi vengono finanziati tramite un credito quadro, definito annualmente in sede di approvazione del preventivo.

<sup>2</sup>L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Eventuali richieste di incentivo che superano il credito annuale stanziato vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione.

## Capitolo secondo

### **Procedura e condizioni di incentivazione**

#### **Art. 5 - Procedura**

<sup>1</sup>La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nell'*Ordinanza municipale per l'erogazione degli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile*.

<sup>2</sup>A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.

<sup>3</sup>La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro della documentazione completa.

#### **Art. 6 - Condizioni di incentivazione**

<sup>1</sup>Gli incentivi previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10, 14 possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato o dell'autorizzazione comunale nel caso di annuncio per gli oggetti di cui agli artt. 11 e 13.

<sup>2</sup>Gli incentivi previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 possono essere concessi unicamente per abitazioni primarie localizzate sul territorio giurisdizionale del Comune.

<sup>3</sup>Eventuali incentivi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

<sup>4</sup>Il Municipio può decidere di negare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale, cantonale o federale. Questo anche nel caso in cui tali altri contributi siano entrati in vigore successivamente al presente regolamento.

<sup>5</sup>Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del territorio

comunale; in caso di esecuzione da parte di ditte e/o imprese con sede non in Svizzera, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

<sup>6</sup>Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

<sup>7</sup>L'ammontare dell'incentivo per ogni singola richiesta non può superare il 50% dei costi riconosciuti al netto di ulteriori incentivi. Fanno eccezione gli incentivi elargiti per lavori eseguiti in proprio dove l'importo massimo riconosciuto corrisponde al costo totale del materiale. Fa altresì eccezione l'art.15, per il quale l'autorità competente si riserva in ogni caso la facoltà di ridurre l'importo qualora le spese sostenute dal richiedente risultino inferiori all'incentivo calcolato.

### Capitolo terzo

#### **Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici**

##### **Art. 7 – Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati.**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano risanamenti energetici su edifici esistenti.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati.

<sup>3</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 35% e il 70% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un importo massimo di fr. 10'000.--.

##### **Art. 8 – Nuovi edifici con standard Minergie-P o Minergie-A**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi edifici ad elevato standard energetico con l'ottenimento di una certificazione Minergie-P o Minergie-A.

<sup>2</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra un importo minimo di fr. 2'000.- e un importo massimo di fr. 5'000.--.

##### **Art. 9 – Sostituzione di una pompa di calore**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono una pompa di calore esistente usata quale impianto principale per il riscaldamento, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, con una nuova pompa di calore a uso principale (aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua).

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente per sostituzioni che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito della sostituzione delle pompe di calore

<sup>3</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 35% e il 70% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale per un massimo di fr. 5'000.--.

##### **Art. 10 - Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono con una pompa di calore, con un impianto a pellets, a legna o si allacciano ad una rete di teleriscaldamento, impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con fonti fossili a uso principale in edifici residenziali esistenti.

<sup>2</sup>Ad esclusione delle conversioni verso impianti a legna in pezzi, l'incentivo è concesso unicamente per edifici che beneficiano degli incentivi cantonali.

<sup>3</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, per impianti a pompa di calore, a pellet o per allacciamenti a reti di teleriscaldamento si situa tra il 35% e il 50% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di fr. 5'000.--.

<sup>4</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, per impianti a legna in pezzi, si situa tra un importo minimo di fr. 2'000.-- e un importo massimo di fr. 5'000.-- per impianto. Per la definizione dell'incentivo nell'ordinanza è possibile tener conto del tipo di impianto e della potenza termica.

### **Art. 11 – Installazione di impianti fotovoltaici**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo (contributo unico) coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano del contributo unico cantonale.

<sup>3</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 35% e il 70% del finanziamento erogato dal Fondo Energie Rinnovabili, ritenuto un massimo di fr. 5'000'.--.

### **Art. 12 – Installazione batterie di accumulo abbinata ad impianti fotovoltaici**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinata a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici nuovi o esistenti.

<sup>2</sup>L'importo concesso per impianto, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra un importo minimo di fr. 500.-- e un importo massimo di fr. 5'000.--.

### **Art. 13 – Installazione impianti solari termici**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali.

<sup>3</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 35% e il 50% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di fr. 2'000.--.

### **Art. 14 – Allacciamento a reti di teleriscaldamento**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che eseguono un nuovo allacciamento di un nuovo edificio ad una rete di teleriscaldamento.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano del contributo cantonale.

<sup>3</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 35% e il 50% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di fr. 5'000.--.

### **Art. 15 – Allestimento di certificazioni e rapporti di consulenza**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno allestire un'etichetta energetica CECE, un rapporto di consulenza CECE-Plus, un'analisi sulla base del mansionario UFE per edifici che non possono essere etichettati dal sistema CECE, un attestato SQM Costruzione, SQM Esercizio o PERFORMANCE, una consulenza "Bussola Energia", o per l'ottenimento di una certificazione provvisoria Minergie. L'incentivo per l'allestimento di un'etichetta energetica CECE non è cumulabile con l'incentivo per l'allestimento di un rapporto CECE Plus.

<sup>2</sup>Ogni tipologia di incentivo è riconosciuta una sola volta per oggetto.

<sup>3</sup>L'incentivo è concesso unicamente per edifici che beneficiano degli incentivi cantonali.

<sup>4</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 35% e il 50% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di fr. 1'000.--.

## Capitolo quarto

### **Incentivi in favore di una mobilità efficiente e sostenibile**

#### **Art. 16 – Trasporto pubblico (privati)**

<sup>1</sup>Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati e i dimoranti (permesso B) del Comune che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:

- Comunità tariffale Arcobaleno: abbonamenti settimanali, mensili o annuali, carta per più corse (CPC), multi carta giornaliera (MCG);

- Ferrovie Federali Svizzere (FFS): abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo, abbonamento binario 7, abbonamento di percorso e interregionali, carta Junior e carta Bimbi accompagnati.

<sup>3</sup>Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).

<sup>4</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa negli intervalli e categorie seguenti:

- Tra il 10% e il 50% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi annuali (titoli personali) per giovani di età inferiore ai 18 anni, apprendisti e studenti fino ai 25 anni di età (compiuti);
- Tra il 10% e il 20% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto un importo massimo di fr. 300.-- per anno civile;
- Tra il 10% e il 50% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti annuale metà prezzo delle FFS;
- Tra il 30% e il 50% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti mensili giovani (AG Giovani) per un massimo di fr. 500.-;
- Tra il 35% e il 50% alle famiglie con bambini di SE e SM (scuole obbligatorie) che non ricevono l'abbonamento annuale Arcobaleno per il trasporto casa-scuola, fino ad un massimo di fr. 300.-;

<sup>5</sup>Per gli abbonamenti di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2a classe.

<sup>6</sup>L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo.

#### **Art. 17 – Trasporto pubblico (aziende)**

<sup>1</sup>Hanno diritto ad un incentivo per la promozione del trasporto collettivo le persone giuridiche o fisiche datrici di lavoro con una sede operativa nel Comune, che promuovono e sovvenzionano l'acquisto di abbonamenti da parte dei loro dipendenti attivi sul territorio del Comune.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente per l'acquisto di abbonamenti della Comunità tariffale Arcobaleno o di abbonamenti di interregionali FFS mensili o annuali.

<sup>3</sup>Non sono incentivati gli abbonamenti per attrezzature (biciclette, ecc.).

<sup>4</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 10% e il 50% dell'incentivo concesso dall'azienda, ritenuto un massimo di fr. 300.--/anno per dipendente.

<sup>5</sup>Per gli abbonamenti di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per gli abbonamenti di 2a classe.

#### **Art. 18 – Biciclette elettriche**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo per le biciclette elettriche:

- i domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune a partire da 14 anni compiuti;
- le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- la bicicletta deve essere nuova e acquistata in Svizzera;
- il fabbricante deve offrire una garanzia almeno di 2 anni e un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino;
- sono escluse dal presente regolamento le biciclette per bambini con età inferiore ai 14 anni;
- al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome, ecc.) che attesti l'acquisto a titolo personale.

<sup>3</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 10% e il 50% del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di fr. 300.--, per le biciclette elettriche secondo l'art. 18 lett. a e lett. b dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV);

<sup>4</sup>Il diritto all'incentivo comunale è limitato a:

- 1 bicicletta ogni 5 anni per le persone fisiche o le aziende con meno di 5 dipendenti;
- 2 biciclette ogni 5 anni per le attività economiche con almeno 5 dipendenti.

<sup>5</sup>Il beneficiario non può rivendere la bicicletta rispettivamente il ciclomotore elettrico entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

#### **Art. 19 – Autoveicoli con propulsione elettrica e messa fuori circolazione di un veicolo ad alte emissioni di CO<sub>2</sub> e inquinanti**

<sup>1</sup>È possibile beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di motoveicoli con propulsione totalmente elettrica aventi una velocità massima per la loro costruzione superiore a 45 km/h e per la messa fuori circolazione di un'automobile dotata di motore a combustione interna con codice di emissione B04 o inferiore.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente per l'acquisto di autoveicoli così come per la messa fuori circolazione di veicoli che beneficiano degli incentivi cantonali.

<sup>3</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 20% e il 50% del finanziamento erogato dal Decreto cantonale ritenuto un massimo di fr. 500.--.

#### **Art. 20 Installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici**

<sup>1</sup>Sono concessi incentivi per l'installazione di una stazione di ricarica senza gestione del carico per veicoli elettrici a domicilio e per l'installazione di un impianto di ricarica per veicoli elettrici a domicilio dotato di un sistema di gestione del carico centralizzato, corrispondente al livello di equipaggiamento D del quaderno tecnico SIA 2060. Possono beneficiare dell'incentivo le installazioni in edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per installazioni in abitazioni secondarie.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente per le stazioni di ricarica che beneficiano degli incentivi cantonali.

<sup>3</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 20% e il 50% del finanziamento erogato dal Decreto cantonale ritenuto un massimo di fr. 1'000.--.

### Capitolo quinto

#### **Disposizioni finali**

#### **Art. 21 - Riscossione indebita**

<sup>1</sup>Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

<sup>2</sup>Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per i cinque anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

#### **Art. 22 - Diritto di compensazione**

<sup>1</sup>Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

#### **Art. 23 – Diritto suppletorio**

Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali e delle relative norme di applicazione. Sono altresì applicabili le norme federali e cantonali in ambito energetico nonché le direttive cantonali e federali vincolanti in materia.

#### **Art. 24 – Rimedi giuridici**

<sup>1</sup>Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

<sup>2</sup>Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

#### **Art. 25 - Entrata in vigore**

<sup>1</sup>A norma della Legge organica comunale, il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

#### ***Approvato con risoluzione municipale no.***

Per il Municipio:	
il Sindaco: Davide Gendotti	il Segretario: Nicola Petrini

#### ***Approvazione del Consiglio Comunale di Quinto:***

Per il Consiglio comunale:	
il Presidente: Alessio Guscetti	il Segretario: Nicola Petrini
Gli scrutatori:	
Renè Gobbi	Stefano Mottini

#### ***Ratifica della Sezione degli Enti Locali – inc.***